



CODICE CIVILE

Art. 910 c.c.

Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo

Il proprietario di un fondo limitato o attraversato da un'acqua non pubblica, che corre naturalmente e sulla quale altri non ha diritto, può, mentre essa trascorre, farne uso per l'irrigazione dei suoi terreni e per l'esercizio delle sue industrie, ma deve restituire le colature e gli avanzi al corso ordinario.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 10 agosto 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Terzo — Della proprietà
Titolo	II — Della proprietà
Capo	II — Della proprietà fondiaria
Sezione	IX — Delle acque
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-910-uso-delle-acque-che-limitano-o-attraversano-un-fondo/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it